

N. R.G. 34975/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. AMINA SIMONETTI	Giudice
dott. DANIELA MARCONI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **34975/2018** promossa da:

ANDREA CASTELLI (C.F. CSTNDR38C05F205A), con il patrocinio degli avvocati ENRICO RIBOLDI (RBLNRC66R01B729C) e GIOVANNI ANDREA RICCIO (RCCGNN71R27F205S), entrambi del Foro di Monza;

ATTORE

contro

ALIMENTA SRL (C.F. 08743560156), con il patrocinio dell'avv. CESARE DE CAROLIS (C.F. DCRCRM64H16Z133W), del Foro di Milano;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

“Voglia l'On.le Tribunale adito accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

nel merito:

Dichiarare tenuta e condannare Alimenta s.r.l. (già Alimenta s.p.a.) al pagamento in favore dell'avv. Andrea Castelli della somma di € 30.000,00 – ovvero di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia – a titolo di corrispettivo per l'attività di amministratore di Alimenta s.r.l. svolta dall'avv. Andrea Castelli dal 11 maggio 2011 sino al 19 settembre 2013.

Rigettare ogni domanda avversaria.



Con vittoria di spese e competenze di causa.

In via istruttoria, con riserva di formulare capitoli, indicare testimoni e produrre documenti.”

per la convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

In via pregiudiziale di rito

- accertata e dichiarata la vigenza della clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale di Alimenta S.r.l., dichiarare l’improponibilità della domanda formulata nel presente giudizio dall’avv. Andrea Castelli, ovvero l’incompetenza del Giudice Ordinario a conoscere la domanda attorea e, per l’effetto, rigettare la stessa;

In via preliminare di merito

- accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto dell’avv. Andrea Castelli al compenso relativo agli esercizi sociali chiusi rispettivamente in data 20 luglio 2011 e in data 20 luglio 2012.

Nel merito

- rigettare, per i motivi sopra esposti, tutte le domande proposte dall’avv. Andrea Castelli nei confronti della società esponente in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con ogni consentita ulteriore deduzione e produzione, anche in via istruttoria, e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore, avv. **ANDREA CASTELLI**,

- o quale **cessato amministratore unico della SRL ALIMENTA** (già ALIMENTA SPA) nei periodi dal 19.7.2006 al 20.7.2009 e dall'11.5.2011 al 19.9.2011,

ha domandato la condanna della SRL al pagamento in proprio favore del **compenso** dovutogli **per l'incarico gestorio** svolto in tali periodi, compenso quantificato in euro 30.000,00 sulla scorta dell'emolumento riconosciuto ad altro amministratore in periodi paragonabili.

La **SRL convenuta** ha contrastato la pretesa avversaria, oltre che nel merito, eccependo in via preliminare l'**incompetenza di questo Tribunale** in dipendenza della applicabilità alla presente controversia della **clausola compromissoria** di cui all'art.23 del proprio Statuto.

Rimessa la causa dal g.i. al collegio alla prima udienza, "*ritenuta la ricorrenza di questione preliminare potenzialmente dirimente in tema di compromesso*", le parti hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte, nelle **difese conclusionali** la convenuta insistendo nella propria eccezione preliminare e il convenuto rimettendosi sulla stessa alla decisione del Tribunale ma chiedendo la compensazione delle spese di lite, in particolare in ragione del mancato richiamo alla clausola compromissoria statutaria da parte della stessa SRL convenuta in altra controversia intentata prima della presente da altro amministratore.

All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che **l'eccezione preliminare svolta dalla convenuta sia fondata**, dovendosi al riguardo considerare:

- il **chiaro tenore della clausola statutaria** che così si esprime:

"Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro il sindaco, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto." (cfr. doc. 2 convenuta),

devolvendo quindi alla cognizione arbitrale, tra le altre, anche le controversie, come quella in esame, relative al diritto dell'amministratore al compenso per l'incarico gestorio nonché alla determinazione di tale compenso, controversie senz'altro aventi ad oggetto rapporti sociali ¹ compromettibili in arbitri ²;

¹ Cfr. al riguardo il costante orientamento di legittimità secondo il quale: "Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, poiché la formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto



- la pacifica **vigenza di tale clausola** nei periodi ai quali si riferisce il rapporto gestorio in discussione, come affermato dalla convenuta senza alcuna smentita avversaria;
- la stessa condotta processuale dell'attore, il quale in sede di difesa conclusionale non ha svolto alcun argomento a contrasto della eccezione avversaria rimettendosi sul punto alla decisione del Tribunale.

Per quanto fin qui detto va dunque accolta l'eccezione di parte convenuta, con declaratoria di **incompetenza di questo Tribunale**, trattandosi di controversia la cui cognizione è devoluta agli arbitri ai sensi dell'art.23 dello Statuto della SRL attrice.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza dell'attrice e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della lite e della attività difensiva svolta, limitata alla sola fase introduttiva e alla illustrazione della questione preliminare, non reputando il Tribunale che le considerazioni difensive svolte nella comparsa conclusionale dell'attore rappresentino valido motivo per la compensazione delle spese di lite ai sensi della specifica disciplina ex art.92 secondo comma cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento della relativa eccezione di parte convenuta, dichiara la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale di cui all'art. 23 dello Statuto della società attrice;
2. condanna l'attore ANDREA CASTELLI alla rifusione in favore della convenuta ALIMENTA SRL delle spese di lite, spese che liquida in euro 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 4 luglio 2019.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

stipulato con la società, siano stati da quest'ultima riconosciuti a titolo di compenso."(così, da ultimo, Cass n.2759/2016 nonché Cass. n.13956/2016),

² Cfr. l'ulteriore massima della sentenza 2759/2016 sopra citata: *"Il rapporto che lega l'amministratore alla società è di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all'area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario "tout court", sicché le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari."*

